

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)

DETERMINAZIONE n. 26 del 27 NOV. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 28 NOV. 2014

Oggetto: Integrazione alla determinazione commissariale n. 56 del 24 aprile 2014 recante *"Integrazioni alla determinazione presidenziale n. 35 del 23 ottobre 2008. Art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di livello dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia. Definizione criteri applicativi"*.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Visto l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che attribuisce il potere alla P.A. di risolvere il rapporto di lavoro in caso di raggiungimento dei requisiti del trattamento di quiescenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente;

Vista la determinazione presidenziale n. 35 del 23 ottobre 2008, con la quale, valutata la necessità e l'urgenza di applicare la predetta disposizione - determinata da esigenze di riordino - quale presupposto per l'adeguamento dell'ordinamento delle funzioni centrali dell'Istituto, su proposta del Direttore generale, è stato disposto:

1. *"l'applicazione dell'art. 72, comma 11 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti di livello generale in servizio che abbiano compiuto o compiano l'anzianità massima contributiva di 40 anni.*
2. *di dare mandato al Direttore Generale di attivare tutti gli atti necessari per la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dirigente di livello dirigenziale generale di cui al punto 1 della presente determinazione, con le modalità previste dal già citato comma 11 dell'art. 72, della legge n. 133 del 6 agosto 2008."*;

Preso atto che l'art. 1, comma 16, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013, 2014"*;

Visto che l'art. 24, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l'applicazione di una diversa disciplina pensionistica a seconda della data di decorrenza della pensione e, nello specifico, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, prescrive che le disposizioni di cui al predetto art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 tengono conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come ora disciplinati;

Atteso che il comma 10 del predetto art. 24 prevede che, per coloro che raggiungono il requisito a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata rispetto ai requisiti anagrafici stabiliti dal comma 6 possa essere conseguita esclusivamente in presenza di specifiche anzianità contributive e introduce delle penalizzazioni

percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;

Tenuto conto che il comma 12 dell'art. 24 più volte citato prevede che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'accesso a pensione sono oggetto degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato che l'art. 6, comma 2 *quater*, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012, ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;

Tenuto conto che l'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prescrive che, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'Istituto provveda al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione dell' INPDAP e dell' ENPALS, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure, e prescrive che l'INPS promuova le più adeguate iniziative per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa nonché di riduzione dei costi;

Vista la determinazione commissariale n. 56 del 24 aprile 2014, *"Integrazioni alla determinazione presidenziale n. 35 del 23 ottobre 2008. Art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di livello dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia. Definizione criteri applicativi"*, con la quale è stata disposta, per l'anno 2014, l'applicazione per il personale dirigente dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 1 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che *"All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal*

segunte: "11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24";

Considerata l'esigenza, nell'ambito delle predette iniziative, di mantenere misure di rinnovamento della dirigenza;

Ritenuto di avvalersi, per gli appartenenti alla dirigenza dei criteri obiettivi ed imparziali dell'età anagrafica e/o l'anzianità contributiva definita dal comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la circolare n. 2 dell' 8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto "decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni", specificatamente nella parte relativa al trattenimento in servizio e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di integrare la determinazione commissariale n. 56 del 24 aprile 2014, modificandola nel senso di:

1. applicare l'art. 72, comma 11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 1 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con conseguente risoluzione del rapporto di

lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia in servizio a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24.

2. dare mandato al Direttore generale di attivare tutti gli atti necessari per la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dirigente di livello dirigenziale generale e del personale dirigente di seconda fascia di cui al punto 1 della presente determinazione, con le modalità sopra previste.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Tiziano Treu

